



-7 12 04

0003386

20

Ministero delle Comunicazioni

Direzione Generale Pianificazione
e Gestione dello Spettro Radioelettrico

Prot. n. ex DGPGF/4/347009

Allegati

Risp. al n.

del

MOTOROLA Canopy
1299 Algonquin Rd
Schaumburg
IL 60196 U.S.A.

p.c. DATA Villa Ltd
7 Middle Green, Brockham,
Surrey, RH3 7JL REGNO UNITO

p.c. Segretariato Generale Sede
ex Ufficio I

p.c. ex D.G.C.A. Sede

p.c. Ispettorati Territoriali Repubblica Loro Sede

OGGETTO: Notifica di immissione sul mercato ai sensi dell'art.6.4 del DLgs 9.5.2001 n. 269, degli apparati Hiperlan modelli 54xxSM, 54xxAP e 54xxBH (dove x può assumere il valore da 0 a 9) costruiti da MOTOROLA Canopy.

Si prende atto della notifica pervenuta a questa Direzione Generale, in data 3/11/04 e al riguardo si comunica che gli apparati in oggetto, **se conformi** a tutti i requisiti ed obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 9.5.01 n.269 possono essere immessi sul mercato e possono essere utilizzati sul territorio nazionale limitatamente nella banda di frequenze indicata nella nota 190A (5470-5725MHz) del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze di cui al decreto 8.7.2002, così come modificata dal Decreto 20.2.2003.

Le caratteristiche tecniche dichiarate sono le seguenti:

Bande di frequenza: 5470-5725MHz con DFS(Dynamic Frequency Selection)

Potenza: 1W e.i.r.p. con TPC(Transmitter Power Control)

Tipo di modulazione: FSK

Tipo di antenne: integrata e dedicata

Standard armonizzato di cui all'art.3.2 del DLgs 9 maggio 2001, n.269:EN301 893 V.1.2.3

Si fa presente inoltre che l'uso degli apparati in esame è regolamentato da:

- D.Lgs 1.8.2003, n.259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) e 105 (libero uso), per uso privato;
- D.M. 28.5.03, per la fornitura dell'accesso del pubblico alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

Pertanto, in accordo con quanto previsto dall'art. 6.3 del D.Lgs. 9.5.01 n.269, il fabbricante, o il responsabile dell'immissione sul mercato degli apparati in questione, dovrà provvedere a fornire comunicazione all'utente di quanto sopra esposto.

Per informazione del notificante, si sottolinea infine che non essendo egli appartenente a paesi della Comunità Europea, ai sensi del punto 3 dell'allegato II del D.Lgs. 9.5.01 n.269, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica ricade sulla persona che immette il prodotto sul mercato (importatore), il quale deve essere stabilito nella Comunità.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. F. Troisi)